REGOLAMENTO (CEE) N. 257/77 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1977

che rettifica i regolamenti (CEE) n. 1896/73 e (CEE) n. 582/76 per quanto riguarda i prodotti che possono formare oggetto di acquisti all'intervento in Irlanda e i relativi coefficienti nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/76 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettere c) e d),

considerando che i prezzi d'acquisto applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 582/76 della Commissione, del 15 marzo 1976 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 192/77 (4);

considerando che i coefficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1896/73 della Commissione, del 13 luglio 1973, relativo alle modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 192/77;

considerando che, a seguito di una verifica, è risultato che i prezzi e i coefficienti indicati per l'Irlanda nel regolamento (CEE) n. 192/77 non corrispondono a quelli sui quali il comitato di gestione ha espresso il suo parere; che occorre pertanto rettificare in conformità il regolamento in causa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1896/73, modificato dal regolamento (CEE) n. 192/77, la parte riguardante l'Irlanda è sostituita dal testo seguente:

« IRELAND:	Heifers 2	0,85
	Steers 1	0,92
	Steers 2	0,90 »

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 582/76, modificato dal regolamento (CEE) n. 192/77, la parte riguardante l'Irlanda è sostituita dal testo seguente:

	Limite inferiore (UC/100 kg)	*Limite superiore (UC/100 kg)*
« IRELAND:		
— *Carcases, half-carcases and compensated quarters, from*		
Heifers 2	152.389	155,561
Steers 1	163,666	166,839
Steers 2	158,561	161,734 »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1977.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 28.
(3) GU n. L 69 del 15. 3. 1976, pag. 29.
(4) GU n. L 25 del 29. 1. 1977, pag. 41.
(5) GU n. L 193 del 14. 7. 1973, pag. 18.